

SAN GIUSTO SEA CENTER S.p.A.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO
DEL PORTO TURISTICO**

“MARINA SAN GIUSTO”

Trieste – 2016

Definizioni

“Concessionaria” – Società San Giusto Sea Center S.p.A. società che in forza della assentita concessione demaniale n. 04/2016, gestisce il Porto Turistico “Marina San Giusto” (Porto).

“Utenti” – persone fisiche e giuridiche che in forza di un Contratto d’affitto (Affittuari) o di un Contratto di Prestazione Servizi Portuali – CPSP (Utilizzatori), usufruiscono di uno specchio acqueo adibito all’ormeggio all’interno del Porto Turistico Marina San Giusto.

“Associati” – familiari amici ed ospiti degli Utenti del Porto Turistico.

“Professionisti” - artigiani, prestatori di servizi, manutentori e tecnici in genere, regolarmente registrati presso la Direzione del Concessionario.

* * *

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento redatto in attuazione delle prescrizioni di cui alla assentita Concessione Demaniale n. 4/2016 n. 4482 d.d 04/08/2016 di repertorio disciplina e coordina le attività portuali svolte all’interno del Porto Turistico “Marina San Giusto”.

Art. 2 - Applicazione

La Concessionaria e gli Utenti sono obbligati all’osservanza del presente Regolamento.

Art. 3 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, al fine di migliorare la sicurezza, l’efficienza e le funzionalità del Porto Turistico, potrà essere modificato, integrato e aggiornato in ogni sua parte a cura della Concessionaria.

Art. 4 - Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione diretta del Porto Turistico, osservando le norme di riferimento, in particolare il Codice della Navigazione ed il presente Regolamento.

Art. 5 - Servizi

La Concessionaria presterà servizi in favore degli Utenti, con utilizzo di proprio personale, ovvero di prestatori di servizi esterni all’uopo incaricati.

All’operatività del Porto Turistico è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Concessionaria.

Al Direttore sono delegati i poteri relativi all’organizzazione tecnico amministrativa ordinaria del Porto Turistico.

Ogni intervento di carattere straordinario sarà di pertinenza dell’Organo Amministrativo.

La Concessionaria fornirà i seguenti servizi portuali:

- pulizia dei pontili e delle banchine;
- ritiro rifiuti dagli appositi contenitori di banchina;
- illuminazione di banchina e dei pontili;
- servizio radio e servizio meteorologico;
- servizio antincendio, antinquinamento e primo soccorso in banchina;
- acqua potabile ed energia elettrica in banchina (servizio soggetto alla clausola di esclusività ex art. 1567 c.c.);
- altri servizi a richiesta, per l’esecuzione dei quali sarà comunicato dalla Concessionaria il corrispettivo praticabile.

Art. 6 - Personale

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dal Direttore o dall’Organo Amministrativo.

Art. 7 - Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività inerenti all'esercizio della concessione elencati all'art.5. A tal fine il Direttore del Porto Turistico pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del Porto.

Gli Utenti, Associati ed i Professionisti, sono soggetti alla vigilanza del Direttore.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, anche per quanto attiene all'intervento della Polizia Marittima, l'applicazione e l'osservanza della normativa di riferimento, nell'ambito del Porto Turistico, è demandata al Direzione con utilizzo del proprio Personale.

Al fine dell'osservanza del presente Regolamento, il Direttore ed il Personale potranno dare opportune disposizioni agli Utenti ed Associati, i quali saranno tenuti ad osservarle scrupolosamente.

Art. 8 - Pagamento tariffe servizi

Per l'utilizzo dell'ormeggio e dei relativi servizi accessori, gli Affittuari devono versare anticipatamente un corrispettivo forfettariamente determinato dalla Concessionaria.

La fornitura di acqua potabile e di energia elettrica in banchina è compresa in tale corrispettivo corrisposto per l'utilizzo dell'ormeggio per imbarcazioni fino alla VI categoria. Per unità di maggiori dimensioni, di cui le successive categorie, i consumi di acqua ed energia elettrica saranno contabilizzati e fatturati a parte.

La Concessionaria fornisce acqua ed energia elettrica fino alla massima capacità di erogazione degli impianti. Allacciamenti eseguiti ad hoc con l'intervento di un tecnico specializzato per particolari forniture, saranno assoggettati ad un supplemento di corrispettivo nella misura stabilita dal Direttore del Porto Turistico.

Per la fornitura di lavori di assistenza tecnica e di manutenzione delle imbarcazioni e per le forniture di bordo, gli Utenti potranno autonomamente rivolgersi a Professionisti aventi i requisiti prescritti dalle norme di riferimento vigenti in ambito portuale, operatori questi il cui nominativo dovrà risultare inserito nel registro delle imprese autorizzate dalla Concessionaria alla prestazione di servizi nel Porto Turistico "Marina San Giusto".

Art. 9 - Responsabilità ed obblighi dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi di riferimento, del Regolamento e, in particolare, del regime amministrativo delle navi, nonché dei regolamenti doganali, di polizia, di sicurezza portuale e stradale e delle disposizioni della Direzione.

L'Utente è responsabile, sia civilmente, sia penalmente delle infrazioni commesse. Egli deve, inoltre, adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi simili.

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 48 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del Porto.

Un'analogha comunicazione deve essere fornita in caso di rientro previsto oltre le ore 21:00.

L'Utente a breve termine (transiti) deve informare la Direzione in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione.

Art. 10 - Limiti di responsabilità

La Concessionaria non è responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi, dagli altri Utenti e /o terzi. La Concessionaria non risponde, altresì, di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, a bordo delle unità da diporto.

La Concessionaria non risponde di furti di unità da diporto, veicoli e/o altri beni o parti di essi. In ogni caso, ai rapporti tra la Concessionaria, la Direzione del Porto e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'art.1766 Cod. Civ. e seguenti.

Art. 11 - Entrata ed uscita dal Porto - navigazione in ambito portuale

Competente ad autorizzare l'ingresso nel Porto Turistico è la Direzione.

Non sono ammesse all'ormeggio ordinario le unità non in condizioni di sicurezza per lo stazionamento in Porto. In caso di difficoltà o di avaria deve essere informato il Personale del Porto Turistico che provvederà, nei limiti dei mezzi disponibili, a fornire direttamente – o tramite Professionisti specializzati - l'assistenza necessaria per l'ingresso e l'ormeggio.

Nel canale d'ingresso e nei canali di manovra le unità devono:

- a) Seguire la mezzeria del canale di accesso;
 - b) Tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
 - c) Rispettare la distanza di sicurezza dall'unità che precede, pari a 1,5 volte la propria lunghezza;
 - d) Mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km) e comunque non superiore a quella di sicurezza, intesa come la velocità a cui deve procedere un'unità per poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per potersi arrestare entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento. (COLREG 72, regola 6 – legge 27.12.1977 n. 1085);
 - e) Dare la precedenza alle unità in uscita.
- E' fatto divieto a tutte le unità con propulsione a vela o mista di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 200 metri dall'imboccatura con la sola propulsione velica.

Art. 12 - Manovre delle unità da diporto

Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto Turistico dovranno essere eseguite osservando le disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre la movimentazione delle unità e gli spostamenti di ormeggio, qualora necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze dipendenti dall'operatività del Porto. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia. Non sono consentite operazioni di rimorchio se non in caso di comprovata emergenza. Tali operazioni devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla Direzione che provvederà, compatibilmente con le capacità dei mezzi disponibili.

Art. 13 - Caratteristiche degli ormeggi

Nella darsena Marina San Giusto sono previsti n. 208 posti barca, il 10% dei quali a disposizione delle unità in transito e una banchina di 157 mt. per l'ormeggio all'inglese di Yacht di grandi dimensioni.

Le unità degli Utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto – se disponibile – e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

Ogni posto barca è dotato di bitte, catenarie di ormeggio e di prese per l'erogazione di acqua e di energia elettrica. L'attivazione delle prese è comandata da interblocco di sicurezza (16A e 32A) mentre per le forniture di maggior potenza (fino a 125A) è comandata da magnetotermico il cui azionamento è esclusiva del personale del Porto previa verifica della conformità di tutta la linea di allacciamento all'erogatore.

E' tassativamente vietato modificare l'impianto d'ormeggio e i relativi erogatori di servizi, forniti dalla Concessionaria.

Art. 14 - Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con numero progressivo.

I contrassegni sono riportati in testata e alla base dei finger d'ormeggio, in modo ben visibile.

Le categorie degli ormeggi sono riportate nell'Appendice in calce al Regolamento.

Gli ormeggi a lungo e a breve termine sono elencati nell'apposito registro telematico, tenuto presso l'ufficio della Direzione, con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'utente e del nominativo, numero di iscrizione (targa), modello e dimensioni d'ingombro dell'imbarcazione. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Al fine di agevolare le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle imbarcazioni dovranno essere almeno trenta centimetri inferiori in larghezza, rispetto alla categoria di appartenenza, ivi comprese le eventuali delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza. Fa eccezione il pontile di riva Nazario Sauro ove è consentita una tolleranza in larghezza del 2%.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo avviso inviato all'Utente, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e la Direzione del Porto Turistico provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente, sempre che quest'ultimo non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto, etc).

In tali casi l'Utente deve informare per iscritto la Direzione, comunicando tutti i dati relativi al nuovo utente ed all'unità entrante e corrispondendo la somma prevista per i diritti di segreteria.

E' assolutamente proibito lo scambio degli ormeggi tra gli assegnatari, a meno di specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione.

L'Utente assegnatario a breve termine non potrà cedere a nessun titolo l'ormeggio a lui assegnato.

In caso l'utente preveda di lasciare l'ormeggio per un periodo superiore a 48 ore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Direzione indicando data ed ora di partenza, data di previsto rientro e, possibilmente, luogo di destinazione.

Art. 15 - Modalità di ormeggio in ambito portuale

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte ed i Comandanti sono responsabili di ogni danno arrecato alle stesse. Ogni unità deve essere ormeggiata utilizzando, a prora, la parte terminale delle cime di salpamento delle catenarie tecnicamente adeguata alle dimensioni del posto barca e, a poppa, le cime fornite dallo stesso armatore, idonee ed efficienti per l'ormeggio alle bitte/catenarie. L'Utente è responsabile del corretto uso dell'impianto d'ormeggio fornito dalla Concessionaria. Devono essere posti in opera parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alle altrui unità, in caso di recidiva inadempienza, la Direzione provvederà alla messa in opera di un numero di parabordi adeguato e provvederà ad imputarne i costi di fornitura e posa all'armatore inadempiente. E' vietato mantenere sporgenze oltre il bordo. L'ormeggio di fianco è ammesso solo previa autorizzazione della Direzione del Porto Turistico.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere retratta o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente retratta. Nelle ore notturne le passerelle devono essere convenientemente illuminate, oppure completamente retratte.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi e/o dei parabordi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente qualora sussista pericolo per l'incolumità degli altri Utenti e delle unità da diporto degli ormeggi adiacenti.

Art. 16 - Collaborazione

L'imbarcazione dell'Utente, non deve arrecare impedimento alle manovre delle altre imbarcazioni. L'Utente non può rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i movimenti delle altre imbarcazioni. Il Personale del Porto potrà salire a bordo delle unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione.

Art. 17 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano eseguite ispezioni a bordo delle unità da parte degli Enti competenti. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria unità all'ormeggio, devono assicurarsi che i cavi d'ormeggio siano in condizioni di perfetta efficienza; devono altresì lasciare il loro recapito telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un'imbarcazione si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvedono entro i termini stabiliti, o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

E' vietato eseguire il carenaggio mediante sbandamento dell'unità. E' vietato far girare le eliche con l'unità ormeggiata. E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o quelli ausiliari per riscaldamento e/o prove e/o caricabatterie e, in ogni caso, non prima delle ore 10:00 e non dopo le ore 20:00. Qualora la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali l'unità deve

essere munita di flaps per lo scarico delle acque di raffreddamento, in modo da evitare la loro proiezione verso altre unità.

Art. 18 - Manutenzione degli impianti d'ormeggio

Nel caso in cui la Concessionaria disponga la manutenzione degli impianti di ormeggio o altri lavori subacquei, la Direzione provvederà alla corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre. Qualora necessario, la Direzione provvederà a spostare altrove le unità navali e/o i veicoli in posizione di intralcio alle operazioni programmate.

Art. 19 - Affondamento dell'unità

Qualora un'unità affondi all'interno dello specchio acqueo del Porto Turistico, dell'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione del relitto, dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione e, ove previsto, previo nulla osta dell'Autorità competente.

Art. 20 - Divieti in ambito portuale

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare manichette per l'acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell'erogatore.

E' vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici se non strettamente necessario.

Sono vietati qualunque attività o comportamento che possano disturbare la quiete altrui, in particolare non è consentito riprodurre musica ad alto volume prima delle ore 10:00, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 22:00 a bordo delle imbarcazioni.

Per l'esecuzione di lavori che possono comportare disagio o molestia agli altri Utenti, dev'essere richiesta di volta in volta l'autorizzazione alla Direzione che valuterà caso per caso la fattibilità ed eventualmente individuerà all'interno della darsena un'area per l'esecuzione delle operazioni.

Sono vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la raccolta dei frutti di mare e molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo all'interno delle aree portuali.

E' vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi e riparazioni alle unità. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato ed autorizzato dalla Direzione del Porto Turistico.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, etc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito.

E' vietato eseguire lavorazioni e pitturazioni su moli, pontili e banchine.

E' vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui moli, pontili e banchine.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l'area interessata, addebitandone i costi all'Utente responsabile.

Le unità ormeggiate devono essere pulite e mantenute in ordine.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a pulire lo scafo e la coperta a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'Utente.

E' vietato istituire residenze, dimore abituali o occasionali a bordo delle imbarcazioni utilizzate dagli Utenti, le quali dovranno essere destinate unicamente al diporto nautico.

Art. 21 - Divieto di scarichi a mare

Sono vietati lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del Porto, sia in acqua, sia sulle isole, banchine e pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il Porto è dotato e che devono essere tenuti sempre chiusi. I rifiuti (acque reflue e di sentina, batterie ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere smaltiti a norma di legge.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere e trattare i liquami di bordo.

Art. 22 - Norme per i proprietari di animali

All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco e, comunque, devono essere tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del Porto possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso.

I proprietari dovranno provvedere a rimuovere la sporcizia e gli escrementi prodotti dai loro animali.

Art. 23 - Divieto di attività di commercio

E' vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, se non previamente autorizzate dalla Concessionaria, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, nelle aree appositamente destinate a tali funzioni. I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Competente.

Art. 24 - Servizi - Norme generali

La Concessionaria é l'unico soggetto legittimato a rendere i servizi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e, ove previsto, ne aggiorna le tariffe.

La Concessionaria, in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1567 c.c., curerà la fornitura agli Utenti dell'acqua potabile e dell'energia elettrica con l'addebito dei corrispettivi forfetari comprensivi del costo per le spese di distribuzione.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi, la Direzione del Porto, potrà sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente.

Art. 25 - Utenti in transito

Gli Utenti degli ormeggi di transito (Utenti a breve termine), possono usufruire dei servizi sopra descritti, come di ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo previste, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore.

Art. 26 - Cantiere e ditte esterne

Le prestazioni di assistenza, riparazione e raddobbo delle unità sono eseguite in via esclusiva dalla Concessionaria o da soggetti affidatari ex art. 45/bis-CN. In casi particolari, su richiesta dell'Utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento singolo di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre imprese specializzate, purché in possesso delle previste autorizzazioni ad operare in ambito demaniale marittimo. E' vietato l'ingresso in Porto di qualsiasi mezzo di lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 27 - Servizi igienici

I servizi igienici sono dislocati all'interno della sede sociale e sono di uso esclusivo degli Utenti e dei loro ospiti.

Art. 28 - Accesso pedonale

L'accesso a pontili ed ormeggi nelle aree del Porto Turistico è regolamentata con un sistema elettronico con chiave di prossimità.

Gli Utenti che usufruiscono di un posto barca devono ritirare la propria chiave presso gli uffici del Porto; detta chiave è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi, pena il blocco ed il ritiro della stessa, e dovrà essere esibita a semplice richiesta del personale del Porto Turistico preposto al controllo.

Alterazioni e/o abusi della chiave ne comporteranno l'immediato blocco con riserva della Società Concessionaria di adire le vie legali per tutelare i propri interessi.

Gli Utenti privi di chiave di prossimità dovranno contattare la Direzione per l'accesso alle aree portuali o, negli orari di chiusura degli uffici, rivolgersi direttamente al personale di banchina in turno. La perdita o il malfunzionamento della chiave di prossimità dovrà essere comunicato tempestivamente alla Società Concessionaria che provvederà al blocco ed al rinnovo della chiave, con onere dell'Utente.

Gli Utenti che usufruiscono di un posto barca possono richiedere, a proprie spese, chiavi di prossimità supplementari ad uso dei propri Associati.

Gli utenti rispondono direttamente dei comportamenti assunti dagli Associati o da chiunque introdotto nel Porto Turistico.

La Società Concessionaria è esonerata da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento per danni e/o furti avvenuti sulle vetture nell'area del Porto Turistico e non risponde di eventuali chiusure di accesso all'area in argomento dovute ad esigenze di pubblico interesse e/o pubblica sicurezza nonché di eventuali sanzioni od ammende emesse a carico degli Utenti le cui vetture non fossero in regola con le vigenti ordinanze.

Art. 29 - Esercizi commerciali

E' vietato qualsiasi utilizzo delle facciate perimetrali e dei marciapiedi antistanti il locale e, più in generale, l'occupazione degli spazi di uso comune, anche solo temporaneamente. L'affissione di insegne e di tende da sole dovrà sottostare, oltre alle norme eventualmente stabilite dalle Autorità, all'approvazione della Concessionaria, alla quale compete la determinazione delle dimensioni, forme, colorazioni e sistemi di fissaggio delle stesse. L'utilizzo delle aree antistanti i locali dovrà essere autorizzato dalla Concessionaria, previa richiesta scritta dell'operatore, la quale regolerà le modalità di impiego (es. dimensioni e forma dell'area, tipologia e nr. degli arredi esterni, periodi ed orari d'utilizzo, distanze di confine con i vicini, ecc.) e determinerà l'importo dell'eventuale canone. Sono vietate, sia all'interno che all'esterno dei locali, tutte quelle attività che comportino disturbo o disagio agli Utenti ed ai visitatori della struttura portuale.

L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporterà l'obbligo dell'operatore di rimuovere le insegne e/o le tende ovvero l'inibizione dell'uso dell'area.

Art. 30 - Servizio di vigilanza

Tutte le aree del Porto Turistico sono controllate da un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. L'accesso e la visione alle registrazioni è effettuato nel rispetto del disposto normativo di riferimento.

Art. 31 - Condizioni meteomarine avverse

La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori in caso di particolari condizioni meteomarine avverse, ha la facoltà di inibire l'accesso ai pontili, banchine ed isole.

Art. 32 - Norme di sicurezza antincendio

La Concessionaria ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle imposizioni previste dalla Concessione Demaniale Marittima.

Le direttive della Direzione devono essere prontamente eseguite dagli Utenti e dagli operatori portuali. Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto di motori a benzina, l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- 3) ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici a bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo degli erogatori presso le stazioni di servizio. E' assolutamente vietata, nell'area portuale, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia per mezzo di recipienti semoventi di qualsiasi tipo, o con qualunque altro sistema. In caso di comprovata necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc.) l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione e, qualora sia il caso, all'Autorità Marittima per qualsiasi quantità o prestazione;

- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
 - 7) gli estintori di bordo devono essere omologati secondo i requisiti previsti dai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
 - 8) in caso di inizio di incendio a bordo dell'unità, sia il personale della stessa, sia quello delle imbarcazioni vicine, devono immediatamente attivarsi per arginare e ridurre le fiamme avvisando nel contempo, nel modo più rapido possibile, per mezzo dell'apparato VHF e/o il telefono, la Direzione che avrà cura di segnalare l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento. In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di trasferirla altrove, anche fuori dell'ambito portuale.
- Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico dell'Utente responsabile, così come il risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere del Porto Turistico.

Art. 33 - Copertura assicurativa

Tutti gli Utenti sono tenuti ad assicurare la propria imbarcazione per danni da responsabilità civile verso terzi e per i danni all'imbarcazione e da incendio, furto e atti vandalici, comprendendosi, tra i rischi assicurati, anche gli eventuali danni apportati ad altre unità, nonché alle attrezzature ed impianti fissi e/o mobili della Concessionaria, con massimali adeguati al valore dei beni medesimi.

L'utente assicurato in proprio per responsabilità civile verso terzi e per rischi di incendio, si impegna a non cedere, in caso di sinistro verificatosi nel Porto Turistico, i diritti e le eventuali azioni di rivalsa a terzi nei confronti della Concessionaria.

La Concessionaria sarà inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per i danni arrecati a persone e/o a cose proprie e/o di terzi da parte di Utenti la cui copertura assicurativa fosse scaduta o irregolare e comunque non rispondente alle prescrizioni che precedono.

Gli Utenti sono tenuti ad esibire a corredo del contratto d'ormeggio la copia della polizza assicurativa in validità.

La Concessionaria stipulerà con primaria Compagnia Assicuratrice di sua scelta la copertura di Responsabilità Civile con esclusione per i motori fuoribordo ed i battelli pneumatici.

La Concessionaria non potrà essere ritenuta responsabile per i danni che i clienti potranno assumere eccedenti il risarcimento corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice con la quale è stata stipulata la copertura. Il cliente accetta comunque sin d'ora di tenere sollevata la Concessionaria dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

La Concessionaria non assume responsabilità per furto, sottrazione o danneggiamento anche relativi a pertinenze comprese auto, moto, cicli, nonché attrezzature fisse o mobili in dotazione all'imbarcazione o comunque depositate presso il Marina San Giusto e ciò quand'anche la Concessionaria sia in possesso delle chiavi dell'imbarcazione da essa accettata per mera comodità del cliente.

La Concessionaria non assume responsabilità per gli oggetti lasciati a bordo dei singoli clienti, come del pari non sarà responsabile per danni che possano essere causati alle imbarcazioni per fatti non dipendenti da essa o dal suo personale nonché per la perdita totale o parziale dell'imbarcazione.

La Concessionaria, richiamando la normale diligenza, ritiene necessario che gli Utenti abbiano a provvedere altresì ad un'adeguata copertura "CORPI" compresi di rischi incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici di qualsiasi natura e specie, rischi questi non coperti, qualora non di diretta responsabilità della Concessionaria.

Art. 34 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

E' fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni. Gli Utenti ed i Professionisti devono provvedere al corretto smaltimento degli oli usati e di tutti gli elementi nocivi e residui delle lavorazioni eseguite nel rispetto delle procedure previste dalla Legge.

Art. 35 - Infrazioni al Regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso di violazioni a norme di Legge e/o amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Art. 36 - Ordinanze

Per quanto non specificatamente descritto nel presente regolamento in materia di sicurezza della navigazione e di smaltimento dei rifiuti si rimanda alle ordinanze emanate rispettivamente dalle Autorità Competenti.

Il presente Regolamento e la successiva Appendice sono stati depositati presso l'Autorità Portuale di Trieste.

APPENDICE AL REGOLAMENTO

Categoria d'ormeggio - Dimensioni Massime Unità (in metri)

I categoria	8,00 x 3,00
II categoria	9,00 x 3,20
III categoria	10,00 x 3,40
IV categoria	11,00 x 4,10
V categoria	12,00 x 4,20
VI categoria	15,00 x 5,00
VII categoria	18,00 x 6,00
VIII categoria	21,00 x 6,50
IX categoria	24,00 x 7,00
Maxi	30,00 x 8,00
Super I	36,00 x 9,00
Super II	42,00 x 12,00
Super III	60,00 x 12,00
Mega	oltre i 60 metri

Tali dimensioni si intendono riferite agli ingombri "fuori tutto" dell'unità (compresi eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore f.b., terrazzino poppiere, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza, parabordi compresi).